



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE



CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi

Articolo 2 - Determina a contrarre

Articolo 3 - Forma contrattuale

Articolo 4 - Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

Articolo 5 - Programmazione dell'attività contrattuale

Articolo 6 - Responsabile del procedimento

Articolo 7 - Cauzione a garanzia di adempimenti contrattuali

CAPO II - PROCEDURE AL DI SOTTO DEL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 8 - Contratti sotto il valore della soglia comunitaria

Articolo 9 - Commissioni di gara

Articolo 10 - Forme di pubblicità dei bandi e degli esiti delle gare

CAPO III – PROCEDURE IN ECONOMIA

Articolo 11 - Ambito di applicazione

Articolo 12 - Cottimo Fiduciario

Articolo 13 - Individuazione delle soglie di cottimo fiduciario

Articolo 14 - Disposizioni contrattuali applicabili alle acquisizioni in economia

Articolo 15 – Elenco dei fornitori

CAPO IV – NORME GENERALI

Articolo 16 - Principi relativi ai contratti esclusi

Articolo 17 - Soggetti ammessi a partecipare

Articolo 18 - Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico - professionale e di capacità economico – finanziaria.

Articolo 19 - Controllo dei requisiti

Articolo 20 - Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 21 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

Articolo 22 - Criteri e procedure di valutazione

Articolo 23 - Commissione giudicatrice

Articolo 24 - Coprogettazione

Articolo 25 - Verifica delle anomalie

Articolo 26 - Costituzione della cauzione provvisoria e definitiva

Articolo 27 - Servizio di cassa

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Esecuzione del contratto o convenzione di affidamento

Articolo 29 - Rinvio al Codice

Articolo 30 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di affidamento e negoziale della Società della Salute della Lunigiana (di seguito denominata SdS) in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. L'attività contrattuale di importo inferiore alla soglia comunitaria, è disciplinata dal presente regolamento, dal Codice degli Appalti, dalla normativa regionale in materia di contratti e appalti, dal Codice Civile, dalla normativa speciale nazionale e regionale.
3. Per le acquisizioni di importo pari e superiore alla soglia comunitaria, la SdS si avvale dell'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) di cui all'art. 100 L.R.T. 40/2005 e s.m.i., mentre per le acquisizioni sotto la soglia comunitaria si avvarrà della propria struttura organizzativa, delle strutture organizzative degli Enti Consorziati o in alternativa si avvarrà di ESTAR.
4. Il presente Regolamento ponendo attenzione specifica riguardo alla disciplina dell'affidamento dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari quale settore parzialmente escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. rinvia alle leggi speciali di settore e fa salva la facoltà di acquisizione di servizi ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

Articolo 2
Determina a contrarre

1. Ogni procedura è attivata da una determinazione a contrattare assunta dal Direttore della SDS ovvero da dirigente con competenza amministrativa individuato nell'ambito della struttura organizzativa.
2. La determinazione indica:
 - il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole essenziali;
 - i motivi e modalità di scelta del contraente;
 - eventuali elementi addizionali di cui si deve dar conto per effetto della vigente normativa nazionale e regionale;
 - il codice identificativo gara (C.I.G.).
3. Il Direttore, ovvero altro dirigente con competenza amministrativa individuato nella struttura organizzativa, stipula in nome e per conto della SDS i contratti, le convenzioni, gli accordi e quant'altro sia idoneo a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali con persone fisiche, o giuridiche di diritto pubblico o privato, sia in ragione di specifiche competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto che in esecuzione di provvedimenti adottati dall'Assemblea o dalla Giunta.

Articolo 3

Forma contrattuale

1. I contratti sopra soglia comunitaria sono stipulati in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico amministrativo.
2. Tutti gli altri contratti saranno formalizzati mediante sottoscrizione, anche non contestuale, di lettera a prestazioni corrispettive, ovvero foglio patti e condizioni, ovvero scrittura privata non autenticata.

Articolo 4

Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali purché non alterino la natura del contratto originario e vengano apposte secondo la medesima forma del contratto originario
2. Qualora nel contratto sia previsto e regolamentato l'aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili e nei limiti di un quinto del suo valore originario.

Articolo 5

Programmazione dell'attività contrattuale

1. La SdS provvede alla programmazione annuale dei contratti di acquisizione di forniture e servizi. La programmazione annuale è approvata con deliberazione di Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tale documento è tempestivamente trasmesso all'Ente individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3° per la gestione della procedura di gara.
3. Eventuali variazioni al programma possono essere adottate nelle stesse forme in corso d'anno.

Articolo 6

Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedura contrattuale prevista dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, viene individuato un responsabile del procedimento, scelto tra i dipendenti in servizio presso la struttura organizzativa competente per materia.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 163/2006 e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono resi noti in forme adeguate.

4. Il responsabile del procedimento possiede titoli e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
6. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a conservare l'archivio degli atti raccolti in un fascicolo per ogni procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui la scelta del contraente avvenga con il criterio del prezzo più basso, possono essere individuati uno o più esperti incaricati di verificare l'idoneità, in base al capitolato di gara, dei prodotti o dei servizi.

Articolo 7

Cauzione a garanzia di adempimenti contrattuali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti onerosi per l'Ente deve essere costituita idonea cauzione a favore della SdS.
2. La garanzia può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.lgs 385/93.
3. Detta garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'SdS.
4. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
5. L'incameramento e lo svincolo sono di competenza del Responsabile del procedimento. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.

CAPO II - PROCEDURE AL DI SOTTO DEL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 8

Contratti sotto il valore della soglia comunitaria

1. La SdS per l'acquisto di beni e servizi di importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria, laddove non sia applicabile la procedura per le spese in economia di cui al Capo III, ricorre alle procedure di cui all'art. 124 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Articolo 9

Commissioni di gara

1. Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore dell'SDS o di altro soggetto competente ad effettuare la scelta del soggetto

affidatario tramite determina. La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo, di regola, di cinque componenti prioritariamente scelti tra il personale assegnato ovvero dipendenti degli Enti consorziati, in possesso delle necessarie competenze.

2. La Commissione è composta dal Presidente e dai commissari, tenuto conto delle cause di incompatibilità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto per i contratti di servizi elencati nell'allegato II B dell'art. 20 del Codice.

Articolo 10

Forme di pubblicità dei bandi e degli esiti delle gare

1. Per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, i bandi sono pubblicati, oltre che nel rispetto di quanto prescritto all'art. 124 del D. Lgs. 163/2006, anche sul sito internet della SdS.

2. Il responsabile del procedimento rende noti gli esiti delle procedure di gara ai concorrenti, mediante apposita comunicazione inviata d'ufficio, nel rispetto dell'art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

3. Sul profilo del committente sono inserite le informazioni sulle singole procedure ritenute utili al corretto espletamento della gara.

CAPO III – PROCEDURE IN ECONOMIA

Articolo 11

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 il ricorso alle spese in economia è consentito per forniture di beni e servizi il cui importo risulti essere inferiore alla soglia comunitaria, iva esclusa.

2. Non rientrano nella presente disciplina gli acquisti effettuati a mezzo Cassa Economale con propria disponibilità di cassa.

3. Gli interventi in economia possono essere eseguiti in:

- a) amministrazione diretta
- b) cottimo fiduciario
- c) in forma mista.

4. L'affidatario di interventi in economia deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs 163/06 e ss.mm.

Deve altresì essere in possesso:

- a) dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui agli articoli 41 e 42 del D.lgs 163/06 e ss.mm.
- b) dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana n. 38/07 e ss.mm.

5. Il possesso dei requisiti sopra indicati è attestato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento.

6. Per l'affidamento degli interventi in economia il Responsabile si avvale di operatori economici individuati sulla base di informazioni raccolte:

a) presso altre Amministrazioni,

b) attraverso indagini di mercato (tenuto conto di precedenti e soddisfacenti rapporti intercorsi con la stessa Amministrazione, della ubicazione della sede legale o operativa degli operatori economici e, in genere, di ogni altro elemento ritenuto idoneo dall'Amministrazione non escluso il ricorso alla ditte abilitate al mercato elettronico e/o convenzionate con Consip).

A parità di requisiti la richiesta di preventivi avverrà secondo un criterio di "rotazione", fermo restando che lo stesso di norma non sarà applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

7. Qualora non fossero presenti operatori economici in numero sufficiente a garantire una effettiva concorrenzialità in relazione ad una categoria di bene o servizio da acquisire, la Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di rivolgersi agli elenchi delle C.C.I.A.A.

- di effettuare ricerche su Internet

- di sfruttare il materiale pubblicitario inoltrato spontaneamente da imprese

- di procedere alla pubblicazione di appositi avvisi per la selezione di operatori.

Articolo 12 Cottimo Fiduciario

1. Si ricorre alla procedura di cottimo fiduciario per interventi per i quali si rende necessario, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla SdS, purché in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo.

2. Gli interventi in economia possono essere autorizzati per forniture di beni o servizi al di sotto della soglia comunitaria.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 13 **Individuazione delle soglie di cottimo fiduciario**

1. Il RUP attiva la procedura di affidamento in cottimo fiduciario nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- per importi inferiori ad € 40.000,00 al netto di IVA è ammesso il ricorso all'affidamento diretto, purché preceduto da analisi di mercato svolta anche attraverso consultazione di prezzari disponibili e adeguatamente motivato nell'atto di affidamento;
- per importi compresi tra € 40.000,01 ed € 100.000,00, al netto di IVA, si procede mediante gara informale tra almeno cinque operatori economici (se esistenti in tale numero);
- per importi compresi tra € 100.000,01 e la soglia comunitaria, al netto di IVA, si procede mediante gara informale tra almeno otto operatori economici (se esistenti in tale numero).

2. Si può ricorrere ad acquisti di beni o servizi senza confronto concorrenziale quando ricorrano le seguenti condizioni, la cui sussistenza dovrà essere adeguatamente documentata agli atti:

- a) quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; (la richiesta è valida solo se sussiste una motivata relazione del Responsabile richiedente, convalidata dal Direttore della SDS), fatti salvi casi di emergenza sanitaria;
- b) nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione appaltante, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi;
- c) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale delle forniture o impianti esistenti, nel caso in cui il cambiamento di fornitore obblighi l'Amministrazione appaltante ad acquisire prodotti il cui impiego o manutenzione comporti l'incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti non può di regola superare i tre anni;
- d) in caso di forniture o servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso che, a seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all'esecuzione della prestazione prevista nel contratto, purché l'importo non superi, nel suo complesso, il 50% dell'importo dell'appalto principale;
- e) qualora si tratti dell'acquisto o della locazione di beni immobili;
- f) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- g) per le pubblicazioni da effettuare su quotidiani o su altra stampa periodica;

h) per i contratti inferiori ad euro 20.000,00, iva esclusa, purché adeguatamente motivati.

Articolo 14
Disposizioni contrattuali applicabili alle acquisizioni in economia

1. Alle acquisizioni in economia non si applicano i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e non è necessaria la cauzione provvisoria.
2. La cauzione definitiva non è comunque richiesta quando l'importo contrattuale è inferiore ad euro 150.000,00, iva esclusa, fatti salvi casi particolari, da valutare da parte del Responsabile del procedimento.

Articolo 15
Elenco dei fornitori

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto di quanto previsto dai commi 11 e 12 del predetto articolo, in materia di istituzione dell'elenco degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti, la SdS provvederà a tale adempimento aderendo all'indirizzario dei fornitori unico regionale, attraverso la piattaforma START.

CAPO V – NORME GENERALI

Articolo 16
Principi relativi ai contratti esclusi

1. Sono oggetto di disciplina del presente articolo i servizi elencati nell'Allegato II B del D. Lgs 163/06 fatto salvo quanto disposto dagli articoli 20 e 27 del D. Lgs 163/06.
2. Si applicano, in ogni caso, i principi contenuti nell'art. 27 del D.lgs 163/06.
3. Per l'affidamento di servizi di cui all'Allegato II B il cui importo, al netto di Iva, risulti essere inferiore alla soglia comunitaria, l'Amministrazione si riserva di applicare le procedure di cui al Capo III.

Articolo 17
Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti individuati nell'art. 34 del Codice.
2. Possono inoltre essere ammessi i soggetti del terzo settore di cui all'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'art. 17 comma 2 della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", oltre alle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006,

n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”, nonché altri soggetti individuati e/o ammessi da specifica normativa di settore, o altri soggetti individuati in relazione alla specifica tipologia del servizio da affidare.

3. Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi alle gare si applica l’art. 37 del Codice.

4. Il bando di gara o la lettera di invito specificano, di volta in volta, le categorie di soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, tra i soggetti individuati al comma 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 18 **Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico - professionale e di capacità economico – finanziaria.**

1. I requisiti di ordine generale sono individuati dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Resta ferma la possibilità per la SDS di richiedere nel Bando di gara il possesso di ulteriori requisiti e dichiarazioni di impegno attinenti all’oggetto specifico della procedura.

2. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono individuati dall’art. 41 del Codice.

3. I requisiti di capacità tecnico-professionale sono individuati dall’art. 42 del Codice e all’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007.

4. I requisiti di idoneità professionale sono individuati dall’art. 39 del Codice.

5. I concorrenti possono essere invitati a provare l’iscrizione in Albi o Registri del terzo settore di cui all’art. 17 della legge regionale n. 41/2005. Per la definizione di tali Albi o Registri si rinvia a specifiche disposizioni del bando di selezione o lettera di invito.

Articolo 19 **Controllo dei requisiti**

1. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle prescrizioni del DPR 445/00 da ciascun concorrente.

2. Il controllo sul possesso dei requisiti avviene in sede di aggiudicazione sull’aggiudicatario.

3. La verifica della regolarità contributiva sull’aggiudicatario avviene in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 20 **Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi**

1. La pubblicazione di avvisi e bandi assicura la realizzazione della piena conoscenza ai potenziali concorrenti.

2. Nel caso di procedura aperta o negoziata con previa pubblicazione di bando, o di procedura ristretta, la pubblicazione integrale del bando (o dell'avviso) e degli eventuali documenti di gara all'Albo della SDS e sul Profilo del committente realizza pienamente il requisito di pubblicità. I termini per la presentazione delle offerte decorrono dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo della stazione appaltante o, nel caso di procedure negoziate senza bando di gara, dalla data di invio della lettera di invito.
3. Per importi al netto di Iva superiori alla soglia comunitaria, i bandi e gli avvisi di selezione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE).
4. Gli avvisi ed i bandi sono altresì pubblicati sul sito internet dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della L.R. n. 38/2007.
5. Il bando di gara e l'avviso di selezione possono, in ogni caso, prevedere forme più ampie di pubblicità.

Articolo 21

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. I tempi di pubblicazione sono, in linea generale, stabiliti dal bando di gara o lettera di invito, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 70 e 124 del Codice.
- 2.. In ogni caso, sono rispettati i seguenti termini minimi:
 - a) nelle procedure aperte il termine stabilito per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni;
 - b) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 25 giorni;
 - c) nelle procedure ristrette il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni;
 - d) nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando il termine stabilito per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni per importi superiori a € 20.000,00 e inferiore a 10 giorni per importi inferiori a € 20.000,00.

Articolo 22

Criteri e procedure di valutazione

1. La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
2. E' facoltà del bando di gara o della lettera di invito valutare la previsione di misure aggiuntive e requisiti di sicurezza come requisiti di valutazione dell'offerta in sede di aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 14 della L.R. n. 38/2007. Nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria si applicano le previsioni dell'art. 16 della L. R. n. 38/2007.

3. Nell'individuazione dei criteri di valutazione e delle procedure di valutazione il bando di gara o la lettera di invito tengono conto dei principi stabiliti dal quadro normativo vigente in materia.

4. Il bando di gara o la lettera di invito individuano criteri e sub criteri con indicazione dei relativi punteggi che saranno assegnati. La Commissione non può definire criteri integrativi né sub criteri motivazionali, ma può graduare i punteggi nell'ambito dei minimi e massimi definiti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Articolo 23 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore ed è composta da un numero dispari di componenti per un massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto di affidamento.

2. Si applicano alla composizione della Commissione giudicatrice per i settori esclusi le previsioni dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 84 del Codice.

4. I commissari diversi dal Presidente, di norma, sono selezionati tra i funzionari della Stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità i commissari diversi dal Presidente sono scelti, anche all'esterno dell'SDS, tra persone dotate di adeguata professionalità e conoscenza rispetto all'oggetto dell'affidamento. I suddetti membri saranno scelti di norma all'interno degli Enti aderenti al Consorzio SDS.

Articolo 24 **Coprogettazione**

1. Ai sensi dell'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 n. 1, al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore, la stazione appaltante può indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono la propria disponibilità a collaborare nella realizzazione.

2. La procedura di coprogettazione si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della manifestazione d'interesse alla coprogettazione rivolta ai soggetti del terzo settore individuati dalla Stazione Appaltante, mediante la quale vengono fissate modalità e termini di svolgimento della procedura e di norma vengono descritti gli interventi che saranno oggetto di coprogettazione;

b) svolgimento dell'istruttoria pubblica con i soggetti del terzo settore che abbiano manifestato l'interesse alla coprogettazione;

c) stesura del documento definitivo indicante le modalità e le condizioni per la realizzazione e conseguente gestione degli interventi;

d) affidamento della gestione e realizzazione degli interventi sulla base degli elementi fissati nel documento di cui alla lettera c) e successiva stipulazione di apposito contratto o convenzione.

3. Al termine del periodo di affidamento, previa valutazione della Stazione Appaltante, nel caso in cui sussistano i caratteri dell'innovazione e della sperimentazione di cui al comma 1 o comunque emergano elementi innovativi relativi alla gestione degli interventi, può essere indetta ulteriore procedura di coprogettazione seguendo le fasi di cui al comma 2.

Articolo 25 **Verifica delle anomalie**

1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

3. I concorrenti che presentano offerte anomale trasmettono nel termine assegnatogli dalla Commissione le ragioni giustificative richieste. Le verifiche e le valutazioni delle ragioni giustificative avvengono in seduta segreta.

4. Se, sulla base di tutti gli elementi forniti, la Commissione ritiene comunque anomala l'offerta nel suo complesso, procede all'esclusione dell'offerta, dandone adeguata motivazione, e allo scorrimento della graduatoria provvisoria di selezione, fino all'individuazione dell'offerta congrua.

Articolo 26 **Costituzione della cauzione provvisoria e definitiva**

1. E' facoltà del bando di gara o della lettera di invito non prevedere la costituzione delle garanzie a corredo dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 75 del Codice.

2. La costituzione delle garanzie di esecuzione del contratto avviene nel pieno rispetto dell'art. 113 del Codice.

Articolo 27
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato mediante apposita procedura ad evidenza pubblica ad un Istituto di credito di comprovata esperienza e competenza nel settore, avente uno sportello aperto nel Comune di Aulla, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente secondo quanto stabilito dal c. 3 dell'art. 130 della L.R. 40/2005 e s.m.i.
2. Il servizio medesimo è regolato da una apposita convenzione sottoscritta con l'Istituto di credito aggiudicatario del servizio e in generale si applica l'art. 130 della L.R. 40/2005 e s.m.i.
3. La SDS provvede ai pagamenti e alle riscossioni attraverso il proprio tesoriere, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso. I rapporti con l'Istituto di credito sono di norma intrattenuti per via informatica, mediante un portale di tesoreria on banking.
4. Il servizio di cassa della SDS, previa deliberazione della Giunta esecutiva potrà essere affidato al medesimo Istituto di credito convenzionato con l'ASL di riferimento, esperite le necessarie valutazioni di convenienza sulla base della convenzione in quel momento in vigore.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Esecuzione del contratto o convenzione di affidamento

1. Si applica integralmente quanto stabilito dal Capo V "Principi relativi all'esecuzione del contratto" della Parte II, Titolo I del Codice, nonché gli articoli 19 e 24 della L.R. n. 38/2007.
2. Si applica integralmente la Parte IV "Contenzioso" del Codice.

Articolo 29
Rinvio al Codice

Per quanto non espressamente richiamato nel presente titolo, la Stazione appaltante, in sede di bando di gara/ lettera di invito, può rinviare:

- a specifici articoli del D. lgs. 163/2006
- alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera che lo approva.
2. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.